

Am

COMUNE DI TIVOLI

PIAZZA DEL GOVERNO, 1
00019 TIVOLI (RM)

SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0774/453.218 - .322
Fax 0774/330675
segreteria.generale@comune.tivoli.rm.it
p.latorre@comune.tivoli.rm.it
info@pec.comune.tivoli.rm.it

RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE
dr.ssa E.C. Mancini

p.c.

COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr.ssa A. de Notaristefani di Vastogirardi

SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr.ssa S. Boccia

dr. ssa C. Picucci

Sede

prot. A/L 17 11 FEB. 2014
prot. 7551

Oggetto: **Rendiconti delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Indirizzi interpretativi da parte della Corte dei Conti - Sezione delle autonomie**

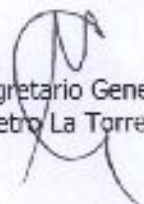
In allegato alla presente, si trasmette la nota con cui la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti dirama le proprie note interpretative delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 2012, n. 96 in tema dei limiti di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Data l'importanza che detta nota riveste, anche con riferimento alla comminazione delle rilevanti sanzioni pecuniarie amministrative previste per le eventuali violazioni all'obbligo del prescritto termine, per l'esatta e regolare rendicontazione delle spese elettorali ammissibili sostenute per la campagna elettorale in occasione del rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere Comunale, si ritiene opportuno che tale nota, unitamente alle relative disposizioni legislative, siano pubblicate, al più presto, nel sito web istituzionale di questo Comune e distribuite ai rappresentanti dei partiti, dei movimenti, delle liste e dei gruppi di candidati che parteciperanno alle prossime consultazioni elettorali amministrative, onde renderli partecipi delle stesse.

Distinti saluti.

Tivoli, 11 febbraio 2014

Il Segretario Generale
(Pietro La Torre)





CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

PRIMI INDIRIZZI INTERPRETATIVI INERENTI L'APPLICAZIONE DELL' ART. 13 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 96, SUL CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

1. Nell'ambito delle misure volte alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, l'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*") introduce novità significative in tema di limiti di spesa per la campagna elettorale di candidati e formazioni politiche per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere delle Amministrazioni comunali con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché di controlli sulle relative rendicontazioni.

Tra le modifiche introdotte, preminente rilievo assume l'istituzione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*"), di un apposito Collegio di controllo, da costituire presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio, avente il compito di effettuare verifiche di conformità alla legge e di regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese sostenute e delle relative fonti di finanziamento indicate nei consuntivi predisposti dai rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati entro 45 giorni dal loro insediamento.

Alla Corte dei conti è affidata, altresì, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in caso sia di mancato deposito dei consuntivi di spesa che di mancata indicazione delle relative fonti di finanziamento o di violazione dei limiti di spesa stabiliti.

Ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni emergono significativi profili problematici legati, principalmente, alla costituzione ed al funzionamento di detti Collegi di controllo.

2. Prima di affrontare le singole problematiche applicative della disciplina testé richiamata, occorre evidenziare come detta normativa sia l'effetto di una singolare tecnica legislativa di rinvio diretto a talune disposizioni dettate dalla legge n. 515/1993 in materia di elezione alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

In particolare, l'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 richiama alcune norme della legge n. 515/1993 la cui applicazione risulta condizionata da talune indicazioni ermeneutiche aventi natura di interpretazione autentica. Le disposizioni ivi richiamate sono le seguenti:

art. 7 (Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati), commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

art. 11 (Tipologia delle spese elettorali);

art. 12 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati), commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

art.13 (Collegio regionale di garanzia elettorale);

art.14 (Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati);

art. 15 (Sanzioni), commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, comma 11 primo periodo, comma 15, comma 16 primo periodo, e comma 19.

L'art. 13, comma 7, prevede poi che *"in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000"*.

L'adeguamento di detta normativa alle esigenze applicative proprie di un diverso ambito istituzionale (quale deve ritenersi quello delle Amministrazioni locali) è rimesso, al pari di quanto già avvenuto per la elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, all'attività dell'interprete, il quale viene chiamato al difficile compito di integrare una disciplina incerta e lacunosa seguendo una traccia (quanto mai esile ed essenziale) che il legislatore ha inteso fornire dettando scarse indicazioni di carattere ermeneutico circa la normativa concretamente applicabile. La regolamentazione che ne consegue risulta, in detti casi, priva di una espressa formulazione testuale che ne espliciti il contenuto precettivo in base ad un preciso valore semantico.

Per supplire a tali lacune normative, il Governo è stato delegato, ai sensi dell'art. 15, ad emanare un testo unico che raccolga tutte le disposizioni in materia di finanziamento della politica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale delega, tuttavia, non è stata ancora esercitata.

3. Come detto, il rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della legge n. 515/1993, in materia di controllo dei consuntivi presentati ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica relativamente alle elezioni politiche, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ad eseguire una verifica della legittimità e della regolarità dei consuntivi presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di competenza.

Detta tipologia di controllo va tenuta distinta dall'omologo controllo dei Collegi regionali di garanzia elettorale, istituiti presso le Corti di appello (o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di ciascuna Regione), che incentrano la propria attività di riscontro sulle dichiarazioni e

sui rendiconti, relativi ai contributi e servizi ricevuti nonché alle spese sostenute, depositati dai singoli candidati.

Il principio ispiratore della legge n. 515/1993 è, infatti, quello della netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, così come diversi sono sia il contenuto delle verifiche che il sistema sanzionatorio previsto.

In detto sistema binario, il Collegio di controllo previsto dalla legge del 1993 per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica risulta composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, mentre il Collegio regionale di garanzia elettorale viene composto dal Presidente della Corte di appello o del Tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal Presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta.

Alla base della diversa modalità di nomina del Collegio di controllo della Corte dei conti era la particolare esigenza, tipica di un contesto storico-istituzionale nel quale il controllo della Corte si articolava ancora in un sistema organico territorialmente accentrato, di individuare i componenti dell'organo con modalità avulse da uno specifico collegamento con le strutture della Corte. In questo senso, la locuzione *"...tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio..."* mutuata dall'art. 13, comma 6, lett. c) della legge n. 96/2012 con il rinvio al secondo comma dell'art. 12 della legge n. 515/1993, costituisce un retaggio storico che mal si adatta alle caratteristiche strutturali e funzionali delle attuali Sezioni regionali di controllo presso le quali sono istituiti i Collegi.

4. Come appare evidente dall'accennato sistema di nomina, il Collegio di controllo è organo temporaneo da costituirsi, in occasione di ogni elezione amministrativa comunale, presso la locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio. Pur avendo natura di collegio perfetto, la legge non disciplina le modalità di sostituzione temporanea dei suoi componenti o di altri analoghi avvicendamenti che si dovessero rendere necessari nel corso delle attività di controllo, le quali *"devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio, salvo che il Collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi"*.

In ordine alla costituzione del Collegio, deve ritenersi, altresì, che l'organo sia istituito *"ferma restando l'attuale dotazione organica"* dei consiglieri della Corte dei conti.

Quanto ai suoi componenti, non risulta applicabile il divieto, previsto nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 12, di *"assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni"* per la durata dell'incarico, ciò in quanto il rinvio normativo contenuto all'art. 13, comma 6, lett. c, della legge n. 96/2012 ne limita espressamente gli effetti ai soli primi due periodi del terzo comma dell'art. 12, escludendo gli altri. D'altronde, il mancato rinvio all'ultimo periodo del terzo comma sembrerebbe trovare giustificazione nel fatto che la previsione di un rigido regime di incompatibilità avrebbe prodotto effetti dirompenti per le Sezioni regionali di controllo, i cui limiti di organico avrebbero determinato un oggettivo impedimento al corretto svolgimento dei compiti istituzionali con inevitabile pregiudizio e serie ripercussioni sul buon andamento delle funzioni di controllo.

5. Poiché il controllo di detto organo collegiale temporaneo verte, fondamentalmente, sull'ammissibilità e sull'effettività delle spese elettorali sostenute dalle formazioni politiche, oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta e sull'acquisizione degli ulteriori elementi necessari a riferire sui risultati del controllo eseguito, deve ritenersi che il Collegio operi nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione, nonostante ad esso siano stati attribuiti, in via del tutto eccezionale, anche compiti sanzionatori.

Per l'esercizio di questi ultimi, la legge opera una espressa ripartizione di competenze tra la Sezione regionale di controllo ed il Collegio, attribuendo alla prima il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012), e riservando al Collegio un distinto potere sanzionatorio per le ipotesi sia di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento sia di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti (art. 15, commi 15 e 16, legge n. 515/1993).

Dovuto ad un probabile difetto di coordinamento tra disposti normativi è il mancato richiamo del terzo periodo del comma 3 dell'art. 12, il quale stabilisce che *"la Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito"*. La non applicabilità di detta disposizione anche ai controlli sulle spese elettorali comunali non sembra, tuttavia, inficiare la sostanza della funzione di referto da intendersi comunque intestata alle Sezioni regionali in virtù dell'espresso rinvio recettizio all'art. 3-bis contenuto alla lett. c) del richiamato art. 13, comma 6 (*"La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3"*). Né appare sostenibile che il referto della Sezione non possa essere comunque inviato, contestualmente alla eventuale comunicazione alle altre autorità competenti in base alla natura delle irregolarità riscontrate, anche al Consiglio comunale in quanto organo rappresentativo direttamente interessato alla correttezza della relativa competizione elettorale.

Con riguardo all'ambito applicativo dell'intera disciplina recata dall'art. 13 della legge n. 96/2012, va peraltro precisato che le richiamate disposizioni trovano applicazione, nel rispetto degli specifici regimi di disciplina in materia di organizzazione delle Sezioni regionali di controllo, in tutte le Regioni, siano esse a Statuto ordinario o speciale, trattandosi di materia appartenente alla legislazione esclusiva statale in virtù del disposto di cui all'art. 117 Cost., comma 2, lett. m) e p).

6. Dal quadro delineato emerge come il Collegio di controllo previsto e disciplinato dalla legge n. 96/2012 sia organo avente natura e caratteristiche differenti dal Collegio deputato al controllo delle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi della legge n. 515 del 1993, nonché per le elezioni dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario ai sensi della legge n. 43 del 1995. Trattasi, infatti, non di un Collegio unico, privo, come detto, di un preciso collegamento organico con le strutture della Corte, bensì di una pluralità di organi incardinati "presso" le diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Tale connotazione conferisce agli speciali Collegi delle Sezioni regionali di controllo un carattere distintivo essenziale, in quanto articolazioni organizzatorie dotate di competenza riservata o funzionale.

Invero, la Sezione regionale è il giudice naturale competente per legge poiché ad essa devono essere trasmessi i consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale ed alla stessa è affidata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di mancato deposito di detti consuntivi. Conseguentemente, per l'effettuazione dei controlli sui rendiconti pervenuti la Sezione opera a mezzo di apposito Collegio istituito al suo interno con procedura formalizzata. Detto Collegio effettua l'attività istruttoria, redige ed approva il referto della Sezione, applica le sanzioni amministrative di competenza.

7. Tale collegamento funzionale e strutturale con la Sezione regionale di controllo si riflette, di fatto, anche sulla composizione del Collegio, in quanto deve ritenersi rientrare nei compiti precipui della Sezione l'attivazione dell'autonomia organizzativa necessaria ai fini della costituzione dell'organo collegiale nel rispetto dei criteri di massima definiti dal legislatore.

Ne deriva che la composizione dei Collegi di controllo da costituire presso ciascuna Sezione regionale, dovendo trovare risposta nelle capacità organizzative e funzionali dei diversi contesti territoriali nei quali la disciplina elettorale dev'essere applicata, non può prescindere dalle professionalità disponibili nell'ambito delle dette Sezioni regionali né dalle relative strutture amministrative di supporto. Sono note, infatti, le carenze di organico delle Sezioni regionali di controllo, determinate dal reiterato intervento di misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa nonché dal coevo rafforzamento dei controlli della Corte dei conti sul sistema delle autonomie territoriali. Né appare irragionevole che le esigenze applicative della disciplina subiscano, da parte delle Sezioni regionali di controllo, taluni temperamenti, improntati a principi di adeguatezza e dettati da ragioni di sostenibilità economica delle soluzioni organizzative da adottare, di equa ripartizione dei carichi funzionali e di compatibilità con le disponibilità logistiche presenti *in loco*.

Sul piano operativo, tali temperamenti appaiono necessari tanto più nei casi in cui, per disciplina statutaria, regolamento o per limiti imposti dalla ridotta consistenza organica, le Sezioni regionali di controllo si trovino nell'impossibilità di rinvenire all'interno della propria dotazione di consiglieri o di personale di revisione le professionalità richieste dalla normativa.

L'esigenza di soluzioni adattative, tali da consentire di rendere immediatamente applicabile la disciplina introdotta dall'art. 13 della legge n. 96/2012, presuppone, tuttavia, anche il rispetto del principio di autosufficienza funzionale, secondo il quale ogni Sezione regionale deve provvedere ai suoi compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale. In tal senso, sembra deporre anche il citato secondo comma dell'art. 12, il quale stabilisce che l'effettuazione dei controlli sui consuntivi delle spese elettorali debba avvenire *"ferma restando l'attuale dotazione organica"* dei consiglieri e del personale di revisione delle Sezioni regionali di controllo. Il che, evidentemente, comporta il ricorso ad opportune procedure selettive *"integrative"* delle professionalità disponibili nell'ambito di ciascuna Sezione regionale che facciano leva, prioritariamente, sul personale già assegnato alla stessa.

8. La declinazione degli accennati principi in ordine alle competenze affidate alle Sezioni regionali di controllo in materia di spese elettorali costituisce la naturale premessa per l'esercizio,

da parte della Sezione delle Autonomie, della funzione di indirizzo e di coordinamento in detta materia.

Ed invero, di fronte alla oggettiva impossibilità di individuare i componenti del Collegio mediante la procedura del sorteggio tra un numero sufficiente di magistrati in servizio aventi qualifica di consigliere, le Sezioni regionali non potrebbero disapplicare la normativa allorché la limitata consistenza organica dei consiglieri della Sezione consentisse, quantomeno, il ricorso ad altro personale di magistratura (primi referendari e referendari) da considerare "equivalente" sotto il profilo funzionale.

D'altronde, l'oggettività del metodo selettivo prefigurato dal legislatore dovrebbe consentire ogni altra soluzione che giungesse alla individuazione dei componenti il Collegio con una designazione vincolata dalla situazione di fatto (come tale, insindacabile).

Né va trascurata, infine, la circostanza che la *ratio* originaria della norma che aveva previsto il sorteggio si inseriva, come detto, in un diverso contesto storico-istituzionale, nel quale il controllo della Corte dei conti era ancora sostanzialmente accentrato.

Ciò considerato, ogni Sezione regionale andrà a costituire, con il metodo dell'estrazione a sorte, il proprio Collegio di controllo individuando tra i magistrati in servizio presso la Sezione tre consiglieri, salvo procedere, in un secondo tempo, alla integrazione del Collegio (per il caso di insufficienza dei consiglieri) con un eventuale sorteggio tra primi referendari e referendari fino alla concorrenza dei posti da coprire. È evidente che nelle Sezioni dotate di consiglieri in numero superiore a tre sarà sufficiente procedere ad un solo sorteggio, mentre nel caso in cui il numero dei consiglieri fosse inferiore alle quattro unità la loro designazione sarebbe comunque obbligata, in ossequio ad un principio di corrispondenza della qualifica alla funzione da esercitare. Pertanto, nelle Sezioni la cui consistenza organica dovesse prevedere da uno a tre consiglieri e uno o più referendari e/o primi referendari, si procederà dapprima alla designazione dei consiglieri, quindi anche alla designazione dei referendari e/o primi referendari qualora, in caso di necessaria integrazione del Collegio, fosse disponibile un numero di magistrati di dette qualifiche appena sufficiente a coprire i posti ancora vacanti (ipotesi di due consiglieri ed un referendario/primo referendario ovvero di un consigliere più due referendari o un referendario ed un primo referendario). Nelle restanti ipotesi, il sorteggio tra referendari e/o primi referendari si attiverebbe ogniquale volta il loro numero fosse superiore a quello dei posti da coprire. Resta inteso che nei casi in cui la consistenza dei magistrati della Sezione, escluso il Presidente, fosse insufficiente a coprire il *plenum* del Collegio, sarà necessaria la designazione anche di quest'ultimo.

Alla costituzione del Collegio provvede il Presidente della Sezione con proprio decreto.

9. Nel rispetto dei principi organizzativi che ciascuna Sezione riterrà di dover adottare in ordine all'esercizio delle proprie funzioni e compatibilmente con le soluzioni adattative rivolte ad assicurare l'osservanza delle norme di attuazione statutaria nelle sedi regionali ad autonomia speciale, dovrà essere assicurato ai componenti del Collegio un adeguato supporto amministrativo per il controllo contabile dei rendiconti delle spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, fermo restando che il relativo personale di supporto non potrà essere esonerato da altri

incarichi o mansioni il cui corretto adempimento risulti altrettanto essenziale ai fini del buon andamento delle attività dell'Istituto.

Per il compimento delle anzidette verifiche, l'art. 12 della legge n. 515/1993 stabilisce che le funzioni istruttorie dei Collegi non possano eccedere l'ambito di una *"verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse"*. In proposito, va chiarito che per *"conformità alla legge"* delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale.

A tal fine, i Collegi svolgono un'attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto.

La eventuale dichiarazione di irregolarità dei rendiconti potrà dipendere, oltre che dai casi di estraneità della spesa rispetto alle tipologie previste dalla legge, anche da un difetto formale della documentazione (nel qual caso l'irregolarità sarà suscettibile di mera segnalazione) o, altrimenti, da un vizio riconducibile alla mancanza di idonea prova documentale.

In quest'ultima ipotesi, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fonti di finanziamento delle spese per la campagna elettorale, in quanto, non essendo previste forme di rimborso, il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo non potrà limitarsi alle risorse ed. interne, derivanti cioè da disponibilità proprie delle formazioni politiche, ma si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.

10. Con riguardo alla durata dei controlli, da concludersi, come detto, entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alle Sezioni regionali di controllo, salvo che il Collegio non stabilisca un termine ulteriore (comunque non superiore a tre mesi), va precisato che il *dies a quo* del termine ordinario previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell'elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l'obbligo di presentare il conto consuntivo delle spese sostenute, l'ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente Sezione regionale. Tale criterio interpretativo, diretto ad evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data, presuppone la verifica, da effettuare mediante opportuna certificazione rilasciata dai Presidenti dei Consigli comunali, della data dell'insediamento dei rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale. Da tale data, infatti, decorre il termine di 45 giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 515/1993 per la presentazione dei consuntivi ed il successivo invio alla

Sezione regionale di controllo competente per territorio. Scaduto detto termine, la Sezione accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione.

11. In relazione all'attività più propriamente sanzionatoria, occorre sottolineare che, tanto nelle ipotesi in cui sia competente la Sezione (caso di mancato deposito dei consuntivi di cui al citato art. 12) quanto nelle ipotesi di competenza del Collegio (mancata indicazione delle fonti di finanziamento o riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012), i poteri istruttori, cautelari e decisorii devono ritenersi disciplinati dall'art. 15, ultimo comma, della legge n. 515/1993, che opera il rinvio alle disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. In questi casi, infatti, la legge non può non assicurare anche nei confronti delle Sezioni regionali di controllo, laddove concentrino su di sé la duplice veste di organo accertatore e di organo irrogatore della sanzione, le garanzie del giusto procedimento.